



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.33

News per i Clienti dello studio

Del 05 ottobre 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Annullamento automatico dei ruoli sino a 5.000 euro: la procedura in sintesi

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con l'art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, **è stato previsto l'annullamento automatico dei ruoli** affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, **di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro**. L'annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d'imposta 2019, **hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro**. **Nel prosieguo della presente circolare verranno esaminati gli aspetti riguardanti:** i) **l'ambito applicativo dell'annullamento automatico;** ii) **la determinazione del requisito reddituale;** iii) **la procedura di annullamento automatico**, che non richiede alcun adempimento da parte del beneficiario. Detta procedura **può essere sintetizzata nelle seguenti date:** i) **entro il 20.8.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate **l'elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti** affidati nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010, **di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;** ii) **entro il 30.9.2021**, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, **hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;** iii) **il 31.10.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **dispone**, in automatico, **l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro** dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.



Premessa

Con l'art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, è stato previsto **l'annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione** nel periodo compreso tra l'1.1.2000 e il 31.12.2010, di **importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro**.

Osserva

L'annullamento è **riservato ai contribuenti** (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d'imposta 2019, hanno conseguito **un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro**.

Per il **perfezionamento dell'annullamento**:

- **non è richiesta nessuna manifestazione di volontà** da parte del beneficiario;
- l'Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l'Agenzia delle Entrate, **lo dispone entro il 31.10.2021**.

Osserva

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli "Agenti della Riscossione", si ritiene che **riguardi solo i debiti in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione** (ex Equitalia) e a Riscossione Sicilia SPA (considerato Agente della Riscossione dall'art. 3 del DL 203/2005). Sono quindi **esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori** (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all'albo dell'art. 53 del DLgs. 446/97.

L'annullamento si perfeziona **secondo la procedura e le date individuate** con il DM 14.7.2021 (pubblicato sulla G.U. 2.8.2021 n. 183).

Osserva

Le somme pagate prima dell'annullamento **restano incamerate senza possibilità di rimborso**.

Ambito applicativo

Rientrano nell'annullamento automatico i **debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione** nel periodo **dall'1.1.2000 al 31.12.2010**.

Osserva

Siccome la norma fa riferimento all'affidamento del carico, **non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento** ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L'importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro **deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi** da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con **esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora** (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).

Osserva

Con le eccezioni di cui si dirà, **rientrano nell'annullamento automatico tutte le tipologie di debiti**, anche non di natura tributaria o contributiva. Del pari, **rientra ogni tipo di ruolo**, sia esso ordinario, straordinario o frazionato (ossia iscritto in pendenza di ricorso).

La norma parla di debito residuo, quindi **rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se**, al 23.3.2021, si **rispetta il limite di 5.000,00 euro** (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Nozione di singolo carico

Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato **in relazione al singolo carico**, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, **come somma delle voci per capitale** (esempio, imposta, contributo o altra entrata), **sanzioni e interessi**.

Osserva

Ne consegue che ai fini dell'annullamento non sembra rilevare l'importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, **l'importo di ciascuno di essi**.

Carichi oggetto di "rottamazione dei ruoli" o del "saldo e stralcio"

Nell'annullamento automatico sono compresi i **ruoli oggetto della c.d. "rottamazione dei ruoli"** dell'art. 3 del DL 119/2018 o **del c.d. "saldo e stralcio"** degli omessi versamenti di cui all'art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018.

Osserva

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente **una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi** nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall'annullamento automatico. È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei **carichi interessati dall'annullamento automatico**.

Esclusioni

Sono esclusi dall'annullamento automatico:

- le **somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 16 del regolamento del Consiglio UE 13.7.2015 n. 1589;
- i **crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti**;
- le **multe, ammende e sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le *risorse proprie tradizionali* di cui all'art. 2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni comunitarie 2007/436/CE e 2014/335/UE (tra cui i dazi della tariffa doganale comune);
- **l'IVA riscossa all'importazione.**

Requisito reddituale

Lo stralcio automatico è circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto soggetti diversi) che, nel periodo d'imposta 2019 (modello REDDITI 2020), hanno **conseguito un reddito imponibile** sino a **30.000,00 euro**.

Osserva

Il menzionato requisito **viene verificato esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate**, quand'anche il ruolo sia stato formato da un diverso ente impositore (ad esempio il Comune) oppure da un ente previdenziale come l'INPS.

Tale verifica si esegue considerando **i dati delle dichiarazioni dei redditi** e delle certificazioni uniche.

Nozione di reddito imponibile

La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell'annullamento in esame, dovrebbe coincidere con **il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili** indicati nell'art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.

Osserva

Sembra che **non debbano essere presi in considerazione:**

- i redditi assoggettati a **tassazione separata**;
- i redditi assoggettati a **imposizione sostitutiva** (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la "cedolare secca" sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);
- i redditi tassati alla fonte **a titolo d'imposta**;
- i redditi **esenti**.

Al riguardo sarebbero **comunque opportuni chiarimenti ufficiali**.

Obbligati solidali

L'annullamento dei ruoli è **subordinato alla verifica del requisito reddituale** che deve sussistere in capo a tutti i soggetti **tenuti al pagamento del debito**.

Osserva

Ipotizziamo un **ruolo derivante da imposta di registro**, in cui sono obbligati al pagamento sia il venditore sia l'acquirente. Se uno solo dei due **ha conseguito nel periodo d'imposta 2019 un reddito superiore a 30.000,00 euro, lo stralcio non si verifica.**

Procedura

La procedura per l'annullamento dei ruoli **non richiede un'attività da parte del contribuente**, ed è descritta dal DM 14.7.2021.

Detta procedura **può essere sintetizzata nelle seguenti date:**

- **entro il 20.8.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all'Agenzia delle Entrate **l'elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti** affidati nel periodo dall'1.1.2000 al 31.12.2010, **di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro;**
- **entro il 30.9.2021**, l'Agenzia delle Entrate comunica all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno **conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000,00 euro;**
- **il 31.10.2021**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione **dispone**, in automatico, **l'annullamento dei ruoli di importo fino a 5.000,00 euro** dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate.

Sospensione della riscossione e della prescrizione

Per i **ruoli di importo residuo al 23.3.2021 sino a 5.000,00 euro è prevista una sospensione della riscossione**, nonché dei termini di prescrizione, dal 23.3.2021 al 31.10.2021.

Osserva

Sembra potersi affermare che la **sospensione non riguardi solo i ruoli in concreto suscettibili di annullamento automatico**, ma tutti i ruoli che al 23.3.2021 erano di ammontare sino a 5.000,00 euro, a prescindere dal requisito reddituale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti